

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) CATERINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MARIA MADDALENA SEMERARO

Seduta del 29/10/2020

FATTO

La ricorrente afferma di essere cointestataria di n. 4 buoni fruttiferi postali ordinari, di cui n. 3 appartenenti alla serie "P" con timbro "Q/P", da lei denominati buoni del "gruppo A", di £ 2.000.000 ciascuno, emessi il 31.07.86 e rimborsati il 13.12.16 per € 15.181,07 ciascuno; e n. 1 della serie "Q" con tabella a tergo, da lui indicato nel "gruppo B", di £ 1.000.000 ed emesso il 02.08.89. Rispetto a essi, lamenta la non corretta liquidazione degli importi da parte dell'intermediario. In particolare, contesta applicazione dei rendimenti introdotti dal D.M. Tesoro 13/06/86 per il primo ventennio di vita dei buoni del gruppo "A", stante l'apposizione di un timbro non leggibile presumibilmente della serie Q/P, perciò non idoneo a modificare le condizioni previste dalla originaria tabella stampata sul retro. In relazione a questi, afferma di avere diritto a vedersi riconosciute le originarie condizioni di cui a tergo dei titoli per il primo ventennio di vita, ossia i tassi di interesse della serie P, quantificati nell'importo di £ 20.652.027, pari ad € 10.665,88 per ciascun buono, al netto dell'importo liquidato dall'intermediario fino al 20° anno. Reputa, pertanto, che l'importo presente a tergo debba convertirsi *sic et simpliciter* da lira in euro, considerando che i buoni in parola non sono soggetti a ritenuta fiscale e la capitalizzazione composta degli interessi per il primo ventennio non è stata oggetto di successive modifiche.

Per entrambi i "gruppi", inoltre, contesta l'omessa applicazione, sul retro di tutti i titoli, del timbro recante i nuovi rendimenti dal 21° al 30° anno, contrariamente alle previsioni di cui al D.M. 13/6/1986, che avrebbe ingenerato un legittimo affidamento dei sottoscrittori sulla spettanza delle uniche condizioni indicate per tale periodo. Ritiene pertanto di avere diritto

all'importo fisso indicato a tergo dei titoli per l'ultimo decennio, pari a £.516.300 per il gruppo "A", senza alcuna ritenuta fiscale e £.131.275 per il gruppo "B", con ritenuta fiscale del 12,5%, da detrarsi quando il buono ha cessato di produrre frutti ai sensi dell'art. 7 D.M. Tesoro 23/06/97.

Dalle considerazioni svolte, ricava il diritto a vedersi liquidate le maggiori somme dovute secondo le originarie condizioni presenti sul retro dei buoni del gruppo "A" (serie P) per l'intero trentennio di vita degli stessi, nonché il diritto al riconoscimento dell'originario importo fisso bimestrale per l'ultimo decennio del buono del gruppo "B".

Infine, per il BFP del gruppo "B" fa altresì presente che dal *report* scaricato dal sito della Cassa Depositi e Prestiti emerge che la resistente avrebbe corrisposto interessi *"per tutti i 30 anni di vita dei titoli con capitalizzazione annuale al netto della ritenuta fiscale sovvertendo, ancora, il quadro normativo di riferimento"*. Chiede, quindi, che venga disposto il riconoscimento degli interessi con capitalizzazione annuale al netto della citata ritenuta fiscale per i soli primi 20 anni di vita dei titoli e il riconoscimento, per gli ultimi 10 anni, del valore fisso bimestrale riportato a tergo dei buoni, detraendo alla fine la dovuta e non contestata ritenuta fiscale. Precisa che le doglianze non investono alcun profilo di natura fiscale.

Tanto premesso, chiede di condannare l'intermediario al pagamento della somma di € 36.794,11, *"di cui € 11.658,24 per il primo ventennio di vita dei buoni del gruppo "A" ut supra dedotto specie ai §§ 2 e 6.1; € 25.135,87 per gli ultimi dieci anni di vita di tutti i titoli ut supra dedotto specie ai §§ 3 e 6.2, oltre interessi legali a decorrere dall'incasso, o in subordine dal reclamo, e fino al soddisfo, nonché - DISPORRE la rideterminazione degli interessi riconosciuti [dall'intermediario], per gli ultimi 10 anni di vita del buono del gruppo "B" ai sensi dell'art. 7 D.M. Tesoro 23.06.97 e quindi con detrazione finale della ritenuta fiscale, anziché con capitalizzazione annuale al netto della stessa ritenuta fiscale applicata dall'intermediario come dimostrato dall'allegato report di CdP"* e di disporre *"che [l'intermediario], in persona del l.r.p.t., provveda al pagamento in favore della ricorrente dei suddetti importi, o di quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta giusta e dovuta, oltre interessi legali come indicati ai §§ 6.1 e 6.2, nonché l'importo di € .270,00 per spese documentate sostenute ut supra § 6.3 (ricorso e fattura spese legali)"*.

L'intermediario non si è costituito. In sede di riscontro al reclamo, ha chiarito che i buoni appartengono alla serie "Q", istituita con D.M. del 13.06.1986 e che tali buoni sarebbero stati emessi su moduli cartacei della precedente serie "P", come consentito dal decreto stesso, aggiornati con l'indicazione "Q/P", sul fronte, e con la tabella indicante i nuovi tassi d'interesse riconosciuti per ogni scaglione temporale, sul retro, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 5 del citato decreto. Ha precisato che la tabella del D.M. ha stabilito i nuovi tassi di interessi applicabili, prevedendo una capitalizzazione degli interessi composta per i primi 20 anni e semplice dal ventunesimo al trentesimo anno. Da ultimo, ha affermato che la correttezza del proprio comportamento sarebbe stata riconosciuta anche dal MEF, che avrebbe evidenziato un'anomalia, in ipotesi di riconoscimento per i buoni della serie "Q" dei rendimenti della precedente serie "P", per i bimestri compresi tra il 21° ed il 30° anno.

DIRITTO

La controversia in esame concerne l'accertamento delle condizioni di rimborso di 4 buoni fruttiferi postali, di cui n. 3 appartenenti alle serie "Q/P" e n. 1 alla serie "Q", tutti emessi dall'intermediario successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13.06.1986.

In particolare, il ricorrente contesta, in relazione ai primi tre, la presenza sulle tabelle stampate sul retro, di *“un timbro illeggibile che presumibilmente è serie Q/P”* e quindi il mancato pagamento, dal 1° al 30° anno, del rendimento previsto dalle condizioni stampigliate sul retro del titolo. Per tutti i buoni contesta, poi, il mancato pagamento, dal 21° al 30° anno, del rendimento previsto dalle condizioni stampigliate sul retro dei titoli.

In via generale, si deve osservare che il contenzioso relativo al rendimento dei buoni fruttiferi è anzitutto incentrato sulla opponibilità al titolare del buono della modifica dei tassi, diversi da quelli riportati sul titolo. La disciplina di riferimento è contenuta in fonti di rango primario e subprimario, le quali rispettivamente legittimano e contengono la modificazione dei tassi di interesse applicabili anche in corso di rapporto: segnatamente, l'art. 172 del d.p.r. 29 marzo 1973, n. 156 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), il quale prevedeva che le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi disposte con decreto del Ministro del Tesoro potessero essere estese ad una o più delle precedenti serie, e i successivi decreti del Ministro del Tesoro che, istituendo nuove serie, hanno esteso i tassi per esse previsti anche alle precedenti, pure se peggiorativi per il titolare del buono rispetto alle condizioni originariamente pattuite.

Invero, non si dubita della legittimità in astratto della modificazione in *peius* dei tassi, anche in corso di rapporto, introdotte a opera del sopraggiunto decreto del Ministro del Tesoro. Secondo la giurisprudenza di legittimità, chiamata a pronunciarsi sulla ammissibilità di dette modificazioni *“deve certo convenirsi circa la possibilità che il contenuto dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali subisse, medio tempore, variazioni per effetto di eventuali sopravvenuti decreti ministeriali volti a modificare il tasso degli interessi originariamente previsto; e deve pure convenirsi, di conseguenza, sulla necessità in casi siffatti di un'integrazione extratestuale del rapporto”* (cfr. Cass., Sez. un., 15 giugno 2007, n. 13979). Parimenti, secondo il consolidato orientamento dell'Arbitro, non andrebbe censurata la condotta dell'intermediario che procede a sì fatta modificazione, trovando tale condotta piena giustificazione nella circostanza che *“la regolamentazione del rapporto non ha [...] solo fonte privatistica, essendo integrata ex art. 1339 e 1374 c.c. da un atto di imperio riconducibile alla natura pubblica dell'emittente, ossia dal decreto ministeriale emanato in occasione della specifica emissione in conformità a quanto previsto da una legge dello Stato”* (Coll. Coord., decisione n. 5674 del 2013).

Con riferimento ai buoni sottoscritti dalla ricorrente, non si è di fronte tuttavia a una ipotesi di modificazione dei tassi in corso di rapporto, bensì a una ipotesi di utilizzo da parte dell'intermediario di moduli appartenenti a una precedente serie, rinominati per mezzo di una nuova timbratura.

Segnatamente, con riferimento Buoni nn. 49, 50 e 51, appartenenti alla serie Q/P, emessi il 31/07/1987, su titoli cartacei appartenenti alla serie “P”, il Collegio osserva che sul fronte del titolo risulta l'indicazione della serie originaria ed è presente il timbro indicante la serie Q/P e che sul retro è stata regolarmente apposta la timbratura con i nuovi rendimenti, a dimostrazione che l'intermediario ha applicato il D. M. del Tesoro 13 giugno 1986, che ha previsto, all'art. 5, che: *“Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera “Q”, i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie “P” emessi dal 1° luglio 1986 .Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura “Serie Q/P”, l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi”*. In questi casi, secondo l'orientamento condiviso dei Collegi, deve riconoscersi la legittimità della modifica dei tassi di rendimento dei titoli, purché risultino apposte sia sul fronte che sul retro, le informazioni della nuova serie di appartenenza anche se rilasciate

dall'intermediario su moduli originariamente appartenenti alle precedenti serie di emissione (cfr., Collegio Roma, decisione n. 12038 del 2018 e Collegio Milano, decisione n. 14992 del 2018). Nel caso di specie si deve, pertanto, escludere che il titolare del buono non fosse in grado di comprendere che le condizioni economiche in concreto applicabili non sarebbero state, per i primi 20 anni, quelle originarie apposte sul buono. Va, tuttavia, rilevato che i timbri apposti sui buoni nulla dispongono con riguardo al rendimento previsto dal 21° al 30° anno e che secondo l'orientamento dell'Arbitro, quando il timbro apposto dall'intermediario nulla preveda per gli ultimi 10 anni di vita del buono, le condizioni di rimborso di nuova introduzione non sono opponibili al cliente. Ciò, in quanto la circostanza che il timbro apposto sul buono è indicante i nuovi rendimenti introdotti dal d.m. del 1986 riguarda esclusivamente i suoi primi venti anni di vita è idonea a ingenerare nel medesimo cliente il legittimo affidamento in ordine alla applicabilità, per i 10 anni successivi, dei tassi più favorevoli riportati sul buono medesimo, con conseguente disapplicazione dei tassi legali (Coll. Bari, decisione n. 1063 del 2019; Coll. Milano, decisione n. 2058 del 2019).

In linea con l'orientamento dell'Arbitro, pertanto, il Collegio reputa che l'intermediario abbia legittimamente applicato i tassi della serie Q/P per il periodo che va dal 1° al 20° anno di vita dei buoni e che, invece, avrebbe dovuto applicare i tassi originari per i successivi 10 anni. Il ricorrente, pertanto, ha diritto a vedersi riconoscere la differenza tra quanto già riscosso e quanto gli sarebbe spettato ove, per il terzo decennio successivo all'emissione, gli fossero stati applicati i tassi in origine previsti dai titoli. (Cfr., Coll. Bari, decisione n. 3232 del 2018, Collegio Torino, decisione n. 2571 del 2018; Coll. Roma, decisione n. 8791 del 2017).

Con riferimento al buono appartenente alla serie Q, parte ricorrente, precisando che la doglianza non riguarda né l'applicazione della ritenuta fiscale del 12,50%, né la capitalizzazione annuale al netto dell'imposta, ritiene che per gli ultimi dieci anni debba comunque applicarsi l'importo fisso indicato sul retro del titolo.

Al riguardo, il Collegio osserva, che ai sensi dell'art. 7, ultimo comma, del D.M. Tesoro del 23 giugno 1997 *“Per i buoni delle serie ordinarie contraddistinte con le lettere «Q», «R» ed «S» emessi fino al 31 dicembre 1996 a favore di qualsiasi soggetto, gli interessi continueranno, per i primi venti anni di vita del titolo, ad essere capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale”*.

Nel caso di specie, con riferimento ai primi 20 anni la tabella a tergo del titolo, emesso prima del richiamato D.M. del 1997, è redatta con capitalizzazione annuale degli interessi al lordo della ritenuta fiscale. Conseguentemente, quanto al periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, l'importo fisso da applicare ai bimestri successivi al 20° anno, indicato a tergo dei titoli, era stato determinato sul montante maturato al lordo della ritenuta, mentre l'intermediario, nell'effettuare la liquidazione, lo ha calcolato sul montante maturato al netto della ritenuta. L'orientamento dell'Arbitro sul punto è di ritenere che il calcolo delle somme da liquidare debba essere effettuato in ossequio alle disposizioni innanzi richiamate e che, pertanto, per il periodo successivo al 20° anno, non possa applicarsi l'importo fisso indicato a tergo del titolo, dovendo il rendimento essere applicato al montante del 20° anno derivante dalla capitalizzazione annuale al netto della ritenuta fiscale (Cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6142 del 2020). Il Collegio reputa pertanto che le richieste formulate con riferimento al buono delle serie Q non meritino di essere accolte.

La richiesta di refusione delle spese legali non merita di essere accolta, tenuto conto della parziale soccombenza.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario provveda al rimborso dei buoni fruttiferi postali della serie Q/P, relativamente al periodo dal 21° al 30° anno, applicando le condizioni originariamente risultanti dai titoli stessi, oltre interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

BRUNO DE CAROLIS